

Legge regionale 26 giugno 2001 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

Art. 4

(Spese correnti nel settore della portualità di competenza regionale e della navigazione interna)

1. Al fine di garantire tempestività e immediatezza nel fronteggiare eventuali urgenze, i programmi adottati dalla Giunta regionale per gli interventi in materia di porti di competenza regionale e di navigazione interna, previsti dall'articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, nonché dall'articolo 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e finanziati mediante accreditamento dei fondi al funzionario delegato della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle complessive risorse finanziarie disponibili.